

LA RAPPRESENTANZA DEI CONDOMINI ALL'ASSEMBLEA (art. 67 disp. att. cod. civ.)

OGNI CONDOMINO PUÒ INTERVENIRE IN ASSEMBLEA A MEZZO DI RAPPRESENTANTE, MUNITO DI DELEGA SCRITTA:

› per scelta volontaria;

› necessariamente-qualora l'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone;-in caso di soggetti interdetti, inabilitati o soggetti ad amministrazione di sostegno (in tal caso, gli stessi saranno rappresentati in assemblea ex lege dal curatore o amministratore di sostegno i quali, a loro volta, potranno delegare un terzo);-necessariamente nelle ipotesi di supercondomino quando i partecipanti sono complessivamente più di 60.

Nelle suddette ipotesi:

1. se i condòmini sono più di 20, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condòmini e del valore proporzionale;
2. all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea;
3. ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto;
4. il rappresentante risponde con le regole del mandato.

DELEGA CONDOMINIALE CON INDICAZIONE DI VOTO- art. 67 DISP. ATT. COD. CIV.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NOME

COGNOME

QUALE PROPRIETARIO DELL'APPARTAMENTO SITO IN

CITTA' - VIA,PIAZZA,...- PIANO - INTERNO

DELEGA IL/LA SIG./RA

NOME

COGNOME

A RAPPRESENTARLO/LA ALL'ASSEMBLEA DEL CONDOMINIO SITO IN

CITTA'

INDIRIZZO

CHE SI TERRA' IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO

ALLE ORE

ED IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO

ALLE ORE

LA DELEGA SI INTENDE CONFERITA PER ENTRAMBE LE CONVOCAZIONI.

PER I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO IL DELEGATO DOVRA' COSI' VOTARE:

PUNTO N.1

PUNTO N.2

PUNTO N.3

PUNTO N.4

PUNTO N.5

PUNTO N.6

PUNTO N.7

IL DELEGATO DOVRA' FARSÌ PROMOTORE DELLA/LE SEGUENTE/I PROPOSTA/E

IN FEDE

DATA

FIRMA